

DISCIPLINARE DEL REGISTRO GENEALOGICO REGIONALE DEL CAVALLO  
"DELTA"

CAP. I

ORGANIZZAZIONE DEL REGISTRO GENEALOGICO

Art. 1

Il registro anagrafico è lo strumento per la definizione degli indirizzi produttivi e per lo sviluppo ed il miglioramento del cavallo "Delta"; ha pertanto la finalità di salvaguardare e promuovere la valorizzazione economica; di favorirne la diffusione; e, attraverso l'attività di selezione e di controllo, tendere alla produzione di soggetti atti al servizio per l'equitazione da diporto, l'agriturismo, il tiro leggero e le altre discipline sportive da sella.

Art. 2

Allo svolgimento delle attività del registro genealogico provvedono:

- a) la Commissione Tecnica Centrale (C.T.C.);
- b) l'ufficio centrale del registro genealogico;
- c) la commissione di visita.

Art. 3

La Commissione tecnica centrale definisce gli indirizzi e i criteri per il miglioramento del cavallo "Delta" e propone eventuali modifiche al presente disciplinare.

La Commissione tecnica centrale è formata da:

- un rappresentante dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
- un rappresentante degli allevatori nominato dall'Associazione provinciale allevatori di Ferrara;
- un esperto in ippicoltura nominato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura;
- un funzionario tecnico nominato dall'Amministrazione provinciale di Ferrara - Assessorato Agricoltura;
- un rappresentante degli allevatori del cavallo "Delta".

Il funzionario dell'Ufficio Centrale del registro genealogico partecipa alle riunioni della commissione tecnica con funzioni di segretario.

Il rappresentante dell'Assessorato regionale all'Agricoltura è incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare.

La Commissione tecnica centrale elegge, nel proprio ambito, il presidente e il vicepresidente.

I componenti la Commissione restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

In relazione agli argomenti da trattare, il presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consuntivo, alle riunioni della commissione tecnica centrale; può inoltre costituire appositi gruppi di lavoro per l'esame di problemi particolari.

La convocazione della Commissione è fatta dal presidente almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento del presidente, assume la presidenza il vice-presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal presidente e dal segretario.

#### Art. 4

L'Ufficio centrale provvede:

- a) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del registro genealogico;
- b) al rilascio dei documenti ufficiali del registro genealogico secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare;
- c) ad effettuare la valutazione genetica dei riproduttori secondo quanto stabilito dal presente disciplinare;
- d) alla pubblicazione e/o divulgazione periodica dell'elenco dei riproduttori iscritti al registro genealogico.

#### Art. 5

La commissione di visita è composta da:

- un funzionario tecnico dell'ufficio centrale del registro;
- un esperto di razza nominato dalla Commissione tecnica centrale.

Provvede alla valutazione morfologica e funzionale dei soggetti, all'età minima di 30 mesi, da iscrivere in via definitiva al registro genealogico.

I soggetti presentati alle mostre e/o ai concorsi saranno valutati, ai fini della classifica, da esperti nominati dalla commissione tecnica centrale.

La Commissione di visita esprime un giudizio definitivo e inappellabile. Gli atti, firmati dai componenti la commissione, sono conservati negli archivi del registro genealogico.

## CAP. II

### AMMISSIONI DEGLI ALLEVAMENTI AL REGISTRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

#### Art. 6

L'iscrizione al registro genealogico è volontaria.

L'allevatore che intende iscrivere i propri soggetti deve presentare domanda all'Ufficio centrale del registro genealogico dichiarando di accettare il presente disciplinare e le successive eventuali modifiche.

Possono essere iscritti al registro genealogico tutti i soggetti della razza "Delta" in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) spiccati caratteri di razza in armonia con quelli tipici fissati dallo standard;
- 2) certificazioni di intervento fecondativo e dichiarazioni di nascita ufficiali, comprovanti la discendenza da riproduttori appartenenti alla razza "Delta" e iscritti al registro genealogico e/o a riproduttori originali della Camargue, in possesso della certificazione genealogica di origine.

#### Art. 7

Le visite per l'iscrizione definitiva dei soggetti di età minima di 30 mesi vengono effettuate una volta all'anno, di norma, presso le singole aziende oppure in appositi raduni nazionali.

I calendari delle visite sono predisposti dall'ufficio centrale che ha l'obbligo di comunicarli agli allevatori e alla commissione di visita con preavviso di almeno 10 giorni.

#### Art. 8

Il registro genealogico si articola in:

- sezione puledri, nella quale sono iscritti i soggetti maschi e femmine sino a 30 mesi di età, nati da genitori in possesso dei requisiti stabiliti dal presente disciplinare e comunque già iscritti al registro genealogico;
- sezione fattrici, alla quale sono ammesse le femmine provenienti dalla sezione puledre e/o in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6;
- sezione stalloni, alla quale sono ammessi i maschi provenienti dalla sezione puledri che abbiano superato l'esame della commissione di visita e/o soggetti provenienti dalla zona di origine della Camargue.

La Commissione tecnica centrale ha facoltà di determinare i criteri per lo svolgimento di eventuali prove attitudinali riservate ai soggetti maschi da destinare all'attività riproduttiva.

I cavalli maschi sottoposti a castrazione vengono iscritti in apposito elenco allegato al registro. Sul certificato genealogico o di origine viene apposta la dicitura "castrone".

#### Art. 9

A tutti i puledri viene attribuito, dall'Ufficio centrale, un numero di matricola, a seguito della comunicazione di nascita che l'allevatore deve far pervenire al suddetto ufficio entro 30 giorni dalla nascita del puledro.

Il marchio di razza del cavallo 'Delta' consiste nella lettera greca 'delta' e viene apposto a fuoco sulla coscia lato sinistro; il numero di matricola viene apposto sul collo lato sinistro, anch'esso con marchio a fuoco. La suddetta marchiatura deve concludersi entro il 6° mese e comunque non oltre l'età di un anno.

A tutti i soggetti nati nello stesso anno sarà attribuito un nome che riporta la stessa lettera iniziale che cambierà, di anno in anno, secondo l'alfabeto.

#### Art. 10

Il certificato genealogico o di origine del cavallo "Delta" viene rilasciato dopo l'attribuzione del numero di matricola e l'apposizione delle marcature a fuoco previste all'art. 9, previo deposito, all'Ufficio centrale del registro genealogico, del certificato di intervento fecondativo corredato dalla dichiarazione di nascita redatta dal veterinario autorizzato.

Su detto certificato genealogico, in sede di visita per la definitiva iscrizione dei soggetti alle sezioni previste dal registro genealogico, viene apposta l'iscrizione "ISCRITTO IN VIA DEFINITIVA" oppure "ELIMINATO" quale risultato finale della valutazione prevista non prima dell'età di 30 mesi.

Il certificato genealogico è rilasciato in unico esemplare.

In caso di smarrimento, tempestivamente comunicato dall'interessato, potrà essere rilasciato un certificato in copia con la stampigliatura "DUPLICATO".

#### Art. 11

Negli allevamenti aderenti al registro genealogico possono funzionare soltanto stalloni iscritti nell'apposita sezione. Saranno radiati dal registro genealogico, su parere della commissione tecnica centrale, gli stalloni e le fattrici che trasmettano alla discendenza gravi difetti, e/o tare di tipo ereditario, o insufficienti caratteri di razza.

Per i soggetti radiati dal registro è previsto, l'apposizione della dicitura "RADIATO DAL REGISTRO", sul certificato genealogico.

## Art. 12

Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti:

- a) ammonimento;
- b) sospensione a tempo indeterminato del proprio allevamento dal registro;
- c) radiazione del proprio allevamento dal registro
- d) denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode.

## CAP. III

### SCHEDE E MODULI DEL REGISTRO GENEALOGICO

## Art. 13

Il funzionamento organizzativo del registro prevede i seguenti moduli e schede, oltre a quanto stabilito dai precedenti articoli:

- mod. 1 - comunicazione di nascita;
- mod. 2 - schede valutazione maschi: stalloni e castroni;
- mod. 3 - schede valutazione fattrici;
- mod. 4 - avviso di vendita o decesso.

Il mod. 1 dovrà essere redatto a cura dell'allevatore e pervenire all'Ufficio centrale nei termini previsti all'art. 9, dovrà inoltre contenere il nome della madre e del padre, la data esatta di nascita, il sesso, il mantello e i segni particolari.

I mod. 2 e 3 dovranno contenere la genealogia dei soggetti, i dati identificativi, i dati biometrici, la valutazione e , per le fattrici, i prodotti nati oppure gli esiti diversi dal parto.

Il mod. 4 dovrà essere compilato e inviato all'ufficio centrale a cura del proprietario dei soggetti entro 10 giorni dall'evento.

## CAP. IV

### OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DEL REGISTRO

## Art. 14

I proprietari dei soggetti già iscritti al registro hanno l'obbligo di:

- 1) mantenere in condizioni soddisfacenti i propri soggetti;
- 2) fecondare le proprie fattrici con riproduttori maschi iscritti al registro;
- 3) concorrere al finanziamento delle attività del registro genealogico nei modi stabiliti dall'ufficio centrale;

- 4) sottoporre fattrici e stalloni in allevamento al controllo della produzione per la durata della carriera riproduttiva;
- 5) collaborare al funzionamento delle attività del registro anche fornendo tutte le notizie necessarie e rispettando rigorosamente le norme del presente disciplinare.

#### Art. 15

Al finanziamento del registro si provvede attraverso:

- 1) proventi derivanti dal rilascio dei documenti genealogici o di origine e di ogni altra documentazione ufficiale;
- 2) quote contributive richieste agli allevatori iscritti al registro;
- 3) altri eventuali proventi e/o contributi.

### CAP. V

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 16

E' data facoltà alla Commissione tecnica centrale di predisporre, tramite apposite delibere, opportuni regolamenti in merito alle valutazioni genetiche, alla fecondazione strumentale, alla produzione di embrioni ed all'effettuazione delle mostre di registro genealogico.

#### Art. 17

Registri, certificati, moduli, nonché gli atti in genere derivanti dal presente disciplinare, contraddistinti dal marchio di razza hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni ufficiali, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

#### Art. 18

Le norme tecniche di selezione che stabiliscono lo standard della razza, che fissano i requisiti morfologici e funzionali e che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al registro genealogico e quanto altro sia necessario per lo svolgimento della selezione vengono emanate dalla Commissione tecnica centrale e devono essere approvate dalla Regione Emilia-Romagna-Assessorato Agricoltura.

#### NORME TECNICHE DI SELEZIONE DEL CAVALLO "DELTA"

- 1) Requisiti dei riproduttori destinati all'attività riproduttiva nel registro genealogico: negli allevamenti aderenti al registro genealogico possono funzionare solo stalloni iscritti alla sezione stalloni ed in possesso dei requisiti stabiliti dalla commissione tecnica centrale.

Tali stalloni potranno essere altresì adibiti all'inseminazione strumentale o alla riproduzione di embrioni secondo le delibere che saranno emanate dalla Commissione tecnica centrale.

2) Standards morfologici:

DESCRIZIONE	MASCHI				FEMMINE			
	Anni 2 1/2		Anni 4 e oltre		Anni 2 1/2		Anni 4 e oltre	
	Min. Cm.	Mass. Cm.	Min. Cm.	Mass. Cm.	Min. Cm.	Mass. Cm.	Min. Cm.	Mass. Cm.
Altezza al garrese	138	148	140	150	135	145	137	147
Circonferenza torace	160	=	165	=	155	=	160	=
Perimetro stinco	18 1/2	=	19	=	18	=	18 1/2	=
Pesi indicativi	320	400	350	450	300	400	330	430

Il mantello grigio chiaro è tipico del cavallo "Delta" adulto, a volte può presentarsi trotinato o moscato in forma leggera. Non sono ammessi altri mantelli. Ciuffo, criniera e coda si presentano a crini abbondanti, lunghi, lisci o ondulati.

3) Caratteristiche tipiche di conformazione:

testa: ben conformata, asciutta, non pesante, di forma quadrata, con fronte larga, profilo rettilineo o camuso, arcate orbitarie abbastanza rilevate, occhi vivaci, narici mobili, ganasce ben distanziate, orecchie piccole, mobili e ben attaccate;

collo: ben attaccato, di media lunghezza, muscoloso, giustamente inclinato;

garrese: mediamente pronunciato e asciutto;

dorso: ben diretto, di giusta lunghezza, con buon sviluppo muscolare;

groppa: ben muscolata, piuttosto corta e leggermente inclinata;

coda: giustamente attaccata, ben portata e mobile;

petto: di giusta lunghezza, abbastanza profondo, ben muscolato;

spalla: sufficientemente inclinata, di giusta lunghezza, muscolosa;

torace: profondo e ben disceso tra gli arti anteriori;

addome: ben sostenuto;

coscia e natica: di giusta lunghezza, ben diretta, muscolosa, mediamente convessa;

arti: di solida costituzione, stinco relativamente breve, tendini asciutti;

articolazioni: ampie, ben conformate, ben dirette;

piede: compatto, ben conformato, resistente, relativamente largo;

appiombi: tendenzialmente corretti visti di fronte, di lato e di dietro;

andature: equilibrate, energiche e giustamente ampie ed elastiche;

Valutazione: ogni soggetto sarà valutato morfologicamente secondo criteri stabiliti dalla Commissione tecnica centrale e, se ritenuto idoneo, sarà classificato secondo i seguenti giudizi: ottimo, molto buono, buono, discreto, sufficiente.

4) Caratteri attitudinali:

- equitazione da diporto e agriturismo;
- tiro leggero;
- discipline sportive da sella.

5) Difetti la cui presenza comporta l'esclusione dal registro genealogico: disarmonia di forme, tronco lungo e/o cilindrico, insellatura accentuata, difettoso attacco di reni, diametri trasversi deficienti, arti esili e/o articolazioni mal conformate, presenza di tare gravi e/o trasmissibili.

- - - - -